



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 263 del 23 MAG. 2024

OGGETTO: Autorizzazione alla stipula di convenzioni attive con strutture sanitarie private terze non accreditate e non a contratto con il S.S.N./S.S.R. per l'erogazione di prestazioni specialistiche di Ortopedia e Traumatologia e Medicina Fisica e Riabilitativa.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL
DIRIGENTE UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 23 MAG. 2024 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente UOC Affari Generali e Legali
dott.ssa Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri /introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- al Conto Economico n. R41001000039 "ALPA consulenze da privati" del Bilancio dell'anno 2024, pari a complessivi introiti di € 10.000,00, così suddivisi:
- ai Conti Economici del Bilancio dell'anno 2024, per oneri complessivi di € 9.500,00 così ripartiti:
 - € 7.491,19 al conto n. C51004000001 "compensi ALPA medica";
 - € 359,03 al conto n. C53701000046 "accantonamento al Fondo Perequativo";
 - € 179,52 al conto n. C53701000047 "accantonamento al Fondo PTA"
 - € 215,42 al conto n. C51004000005 "compensi ALPA non medica";
 - € 374,56 al conto n. C53701000045 "accantonamento Legge Balduzzi";
 - € 700,84 al conto n. C55500100018 "IRAP Libera Professione";
 - € 179,44 al conto n. C51004000048 "oneri su LI.BE";

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 263 del 23 MAG. 2024

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR n. XII/2518 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

Premesso che, con note depositate in atti, n. 4 strutture sanitarie private terze, non accreditate e non a contratto con il S.S.N./S.S.R., ed in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria, di seguito riportate, hanno chiesto l'attivazione di specifica convenzione per l'acquisizione di consulenze e prestazioni sanitarie specialistiche da parte di dirigenti medici dell'ASST Gaetano Pini-CTO:

STRUTTURA RICHIEDENTE	UBICAZIONE	DISCIPLINE OGGETTO DELLA RICHIESTA DI CONVENZIONAMENTO
Consorzio Co.r.s.a.	Pavia (PV) - Via Aselli, 56	Ortopedia e Traumatologia
Da Paura Srls - FEM Studio	Milano (MI) - Via Anelli, 2	Ortopedia e Traumatologia
Physioclinic S.r.l.	Milano (MI) - Via Fontana, 18	Medicina Fisica e Riabilitativa
Odontolife Snc	Milano (MI) - Corso Lodi, 68	Ortopedia e Traumatologia

Richiamate le seguenti disposizioni normative vigenti in materia:

- la L. n. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano agire secondo norme di diritto privato allorché adottano atti di natura non autoritativa;
- l'art. 15 quinquies, co 2, lett. c) del D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. " Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421", che, nel definire le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari, prevede per i medesimi "omissis.....la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture";
- le Linee Guida - Ministero della Sanità n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1996, n. 126) che, all'art. 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende" precisano che "le



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 263 del 23 MAG. 2024

singole aziende si pongono non solo come acquirenti di beni e servizi ma anche come venditrici di servizi di supporto e sanitari” i quali possono rappresentare prodotti che vengono messi a disposizione di altre aziende sanitarie mediante appositi accordi, oppure vengono offerti sul mercato in regime di libera concorrenza;

- il DPCM 27/03/2000 *“Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale”*, art. 8 *“Attività aziendale a pagamento”*, che al comma 2 prevede che *“l’attività resa per conto dell’azienda all’esterno della struttura, se svolta in regime di attività libero-professionale, deve garantire, comunque, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni”*;
- l’art. 89, comma 1, lett. c), del C.C.N.L. del 23/01/2024 dell’Area Sanità che sostituisce integralmente l’art. 115 del C.C.N.L. del 19/12/2019 dell’Area Sanità che prevede la *“partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse”*;
- l’art. 88, comma 3, del C.C.N.L. del 23/01/2024 dell’Area Sanità che sostituisce integralmente l’art. 114 del C.C.N.L. del 19/12/2019 dell’Area Sanità, che prevede che il Regolamento Aziendale sull’attività libero professionale disciplini, tra l’altro, l’attività di cui all’art. 89 comma 1 *“Tipologie di attività libero professionali intramuraria”*;
- l’art. 91 del C.C.N.L. del 23/01/2024 dell’Area Sanità rubricato *“altre attività a pagamento”*, che, al comma 7, lett. e) dispone *“Per le prestazioni e per le attività svolte, per conto dell’azienda in regime libero professionale [...] l’attività deve garantire, di norma, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni”*;
- le *“Linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL”*, approvate con DGR n. XI/3540 del 07/09/2020, nella parte in cui, al paragrafo 4.3 disciplinano le forme e le tipologie di attività libero professionale intramuraria richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe in struttura di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria privata non a contratto, previa convenzione con le stesse;

Richiamata la deliberazione n. 553 del 24/11/2022 con la quale l’ASST Gaetano Pini-CTO ha approvato il *“Regolamento aziendale per l’attività libero-professionale intramuraria”*, avente efficacia a far data dal 01/01/2023, che disciplina, tra l’altro, l’effettuazione di attività libero professionale in convenzione ai sensi dell’art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 dell’Area Sanità;

Preso atto che per ciascuna struttura richiedente:

- è stato verificato da parte della UOC Affari Generali e Legali, che la richiesta di convenzionamento e relativa documentazione a corredo è rispondente ai requisiti stabiliti dall’art. 39 comma 2 del succitato regolamento e attesta la presenza dei requisiti strumentali allo svolgimento delle attività in convenzione, con particolare riferimento ai requisiti di autorizzazione e all’assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi con i professionisti dell’ASST Gaetano Pini -CTO;
- la UOC Affari Generali e Legali ha svolto un’analisi, a mezzo report in atti, in relazione:
 - ai requisiti oggettivi e soggettivi della struttura privata richiedente;
 - alla collocazione geografica;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 263 del 23 MAG. 2024

- alle tariffe applicate verso l'utenza e a quelle riconosciute all'ASST;
- alle discipline oggetto della proposta di convenzionamento;
- alla tipologia e al carattere multidisciplinare delle attività svolte presso la struttura;

Considerato che, sulla scorta delle valutazioni della UOC proponente, sussiste l'interesse aziendale all'accoglimento delle richieste in parola, anche in relazione alla possibilità per l'ASST di ampliare il proprio bacino di utenza e di incrementare l'attività di ricovero effettuata presso la medesima;

Dato atto altresì che:

- in data 20/03/2024 e 11/04/2024 sono state indette apposite manifestazioni di interesse, notificata ai Direttori delle UU.OO.CC. interessate per disciplina, ai fini dell'acquisizione delle disponibilità da parte dei dirigenti medici alle stesse afferenti;
- ad esito della suindicata procedura, sono pervenute le proposte di adesione, a mezzo della modulistica in uso;

Acquisiti i parerei favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio e dei Direttore delle UOC a cui afferiscono i dirigenti medici aderenti;

Precisate le seguenti condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione:

- che l'impegno orario richiesto non pregiudicherà il regolare svolgimento dell'attività istituzionale nell'ambito della U.O.C. di afferenza dei professionisti aderenti alla manifestazione di interesse;
- che lo svolgimento dell'attività in parola avverrà senza precludere il soddisfacimento, in via prioritaria, delle esigenze di servizio istituzionale e senza comportare alcun tipo di aggravio per le liste di attesa e i volumi prestazionali effettuati in regime S.S.N.;
- che l'attività sarà resa nel rispetto della vigente normativa in materia di orario di lavoro e di riposo, nonché nel rispetto di quanto disposto al punto 12 "esclusioni e incompatibilità" delle succitate "Linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL";
- che, ai sensi dell'art. 91 comma 7 lett. e), l'attività deve garantire, di norma, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni, così come richiamato nel vigente regolamento aziendale per l'attività libero-professionale intramuraria (art.39);

Visto il testo di convenzione, per ciascuna struttura richiedente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che, tra l'altro, prevede:

- per l'ASST Gaetano Pini-CTO:
 - l'erogazione di consulenze specialistiche da parte del personale medico a rapporto esclusivo, in favore degli utenti della struttura;
 - l'effettuazione delle attività oggetto di convenzionamento al di fuori dell'orario di servizio, in regime di libera professione intramoenia;
 - la garanzia di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi specialisti in favore dei dipendenti nell'ambito dell'attività oggetto della convenzione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 263 del 23 MAG. 2024

➤ per la struttura privata terza:

- il riconoscimento in favore dell'ASST Gaetano Pini-CTO, a fronte delle prestazioni effettuate, di un compenso specifico il cui importo è definito all'art. 2 della relativa convenzione;
- la predisposizione di una rendicontazione periodica attestante, tra l'altro, la quantità, la tipologia delle prestazioni erogate e la rilevazione degli accessi da parte dei dirigenti medici aderenti alla convenzione;
- il rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la garanzia di copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione e all'utilizzo dei propri spazi;

Considerato che l'introito e il costo complessivo derivanti dal presente provvedimento, pari rispettivamente a € 10.000,00 ed € 9.500,00 per l'anno 2024, sono indicati nel primo foglio della presente deliberazione e che i proventi saranno riconosciuti al personale medico che ha svolto le prestazioni, erogando la quota di competenza, al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, come previsto dal sopracitato "Regolamento aziendale per l'attività libero-professionale intramuraria";

Ritenuto alla luce della sussistenza dei requisiti di procedibilità sopra richiamati, orientati al soddisfacimento primario dell'interesse aziendale, di autorizzare la stipula delle convenzioni, con validità dalla data di sottoscrizione e sino al 31/12/2024, per l'effettuazione di prestazioni specialistiche di Ortopedia e Traumatologia e Medicina Fisica e Riabilitativa da parte di Dirigenti Medici a rapporto esclusivo, con le seguenti n. 4 strutture private terze non accreditate e non a contratto con il S.S.N./S.S.R.:

STRUTTURA RICHIEDENTE	UBICAZIONE	DISCIPLINE OGGETTO DELLA RICHIESTA DI CONVENZIONAMENTO
Consorzio Co.r.s.a.	Pavia (PV) - Via Aselli, 56	Ortopedia e Traumatologia
Da Paura Srls - FEM Studio	Milano (MI) - Via Anelli, 2	Ortopedia e Traumatologia
Physioclinic S.r.l.	Milano (MI) - Via Fontana, 18	Medicina Fisica e Riabilitativa
Odontolife Snc	Milano (MI) - Corso Lodi, 68	Ortopedia e Traumatologia

Precisato che le convenzioni, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, hanno durata dalla data di sottoscrizione e sino al 31/12/2024;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 263 del 23 MAG. 2024

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula delle convenzioni attive con le strutture sanitarie private terze, non accreditate e non a contratto con il S.S.N./S.S.L., di seguito riportate, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'effettuazione di prestazioni specialistiche di Ortopedia e Traumatologia e Medicina Fisica e Riabilitativa:

STRUTTURA RICHIEDENTE	UBICAZIONE	DISCIPLINE OGGETTO DELLA RICHIESTA DI CONVENZIONAMENTO
Consorzio Co.r.s.a.	Pavia (PV) - Via Aselli, 56	Ortopedia e Traumatologia
Da Paura Srls - FEM Studio	Milano (MI) - Via Anelli, 2	Ortopedia e Traumatologia
Physioclinic S.r.l.	Milano (MI) - Via Fontana, 18	Medicina Fisica e Riabilitativa
Odontolife Snc	Milano (MI) - Corso Lodi, 68	Ortopedia e Traumatologia

2. di dare atto che le convenzioni in argomento hanno durata dalla data di sottoscrizione e sino al 31/12/2024;
3. di dare atto che l'introito e il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, pari rispettivamente a € 10.000,00 ed € 9.500,00, sono annotati ai Conti di Bilancio dell'esercizio 2024, indicati nel primo foglio della presente deliberazione;
4. di demandare il monitoraggio e la verifica dell'esecuzione delle attività in convenzione al Direttore della UOC Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 263 del 23 MAG. 2024

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ex l. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: dott. Federico Sorrenti
ATTI n. 2024-1.1.3/2.4



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 263 del 23 MAG. 2024

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 24 MAG. 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 8 pagine e n. 4 allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

CONVENZIONE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE

TRA

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (di seguito denominata "ASST"), con sede in Milano (MI), piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, ivi domiciliato per la carica;

E

Consorzio Co.r.s.a. (di seguito denominata "Società"), partita I.V.A. n. 02538810181, con sede legale in Pavia (PV), via Aselli n. 56, in persona del suo Legale Rappresentante, sig. Mario Mosconi, ivi domiciliato per la carica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina le condizioni e le modalità di erogazione di consulenze specialistiche nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, da parte del personale medico a rapporto esclusivo afferente alla UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva dell'ASST, in favore degli utenti che si rivolgono alla Società.

ART. 2 – Compensi e Accessi

Le consulenze specialistiche verranno espletate presso la sede operativa di Pavia (PV), via Rismondo n. 4, da parte dei Dirigenti Medici autorizzati, il cui nominativo sarà comunicato dall'UOC Affari Generali e Legali dell'ASST unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UOC.

Tale attività non configura un rapporto di lavoro subordinato e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UOC di appartenenza, senza in alcun modo pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività istituzionale della UOC medesima.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un impegno stimato in circa quattro accessi mensili, della durata di tre ore, su chiamata della Società.

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione la Società si impegna a corrispondere all'ASST un compenso complessivo pari a:

DISCIPLINA	PRESTAZIONE	COMPENSO RICONOSCIUTO ALL'ASST
Ortopedia e Traumatologia	Prima Visita Ortopedica	€ 132,00
Ortopedia e Traumatologia	Visita Ortopedica di Controllo	€ 88,00
Ortopedia e Traumatologia	Infiltrazioni cortisone	€ 48,00
Ortopedia e Traumatologia	Infiltrazioni acido ialuronico	€ 84,00

ART. 3 - Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dalla Società attraverso la predisposizione di un'ideale rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni

Tale documentazione sarà trasmessa dalla Società, mensilmente, all'UOC Accoglienza – CUP– Monitoraggio Libera Professione dell'ASST, all'indirizzo di posta elettronica: marketinglp@asst-pini-cto.it, al fine dell'emissione della fattura a saldo delle consulenze rese.

ART. 4 - Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dalla Società entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'ASST, tramite idoneo avviso di pagamento "PagoPA".

L'Amministrazione dell'ASST provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, l'ASST si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora la Società non adempia entro il termine sopra indicato, l'ASST si riserva la facoltà di esercitare la risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

ART.5 – Assicurazione

Gli specialisti dipendenti dell'ASST, per quanto concerne l'attività professionale da essi svolta in esecuzione del presente accordo, sono garantiti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'ASST.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave, giudizialmente accertati.

La Società garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

ART. 6 - Tutela della salute del lavoratore

La Società garantisce il rispetto di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST.

ART. 7 - Trattamento dati

Tutti i dati aziendali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati aziendali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

ART. 8 – Durata

La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31 dicembre 2024. Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata/prorogata solo previo accordo scritto tra le parti.

Non è ammessa l'effettuazione di consulenze/prestazioni al di fuori del periodo di validità del presente accordo. In assenza di formalizzazione di nuovo accordo, qualora venissero effettuate consulenze/prestazioni, non verrà elargito alcun riconoscimento economico ai professionisti interessati. In ogni caso, l'ASST si riserva l'adozione di ogni azione a propria tutela, sia nei confronti della Società che nei confronti del personale interessato.

ART. 9 – Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART. 10 – Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 11 – Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo PEC. E' fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 12 - Clausola Risolutiva

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

La Società si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo dell'ASST, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto all'ASST medesima.

La Società si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST per l'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'ASST e la Società, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra la Società e i professionisti interessati nello svolgimento dell'attività in parola.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché l'adozione da parte dell'ASST di ogni azione a propria tutela.

ART. 13 - Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico della Società. Sono altresì a carico della Società eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative.

Le prestazioni/consulenze oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art.10, comma n. 18, del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a carico della Società, ai sensi dell'art.2, all. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n. 642 e s.m.i..

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 14 - Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

ART.15 - Disposizioni finali

L'ASST e la Società attestano che ogni clausola della presente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime.

La presente convenzione è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Letto, approvato e sottoscritto

Data della firma digitale

Per Consorzio Co.r.s.a.

Il Legale Rappresentante

Sig. Mario Mosconi

.....

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada

.....

CONVENZIONE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE

TRA

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (di seguito denominata "ASST"), con sede in Milano (MI), piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, ivi domiciliato per la carica;

E

Da Paura S.r.l.s. – FEM Studio (di seguito denominata "Società"), partita I.V.A. n. 11139760968, con sede legale in Milano (MI), via Luigi Anelli n. 2, in persona del suo Legale Rappresentante, sig.ra Sara Compagni, ivi domiciliato per la carica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina le condizioni e le modalità di erogazione di consulenze specialistiche nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, da parte del personale medico a rapporto esclusivo afferente alla UOC Chirurgia Anca Displastica dell'ASST, in favore degli utenti che si rivolgono alla Società.

ART. 2 – Compensi e Accessi

Le consulenze specialistiche verranno espletate presso la sede operativa di Milano (MI), via Luigi Anelli n. 2, da parte dei Dirigenti Medici autorizzati, il cui nominativo sarà comunicato dall'UOC Affari Generali e Legali dell'ASST unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UOC.

Tale attività non configura un rapporto di lavoro subordinato e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UOC di appartenenza, senza in alcun modo pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività istituzionale della UOC medesima.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un impegno stimato in circa quattro accessi mensili, della durata di tre ore, su chiamata della Società.

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione la Società si impegna a corrispondere all'ASST un compenso complessivo pari a:

DISCIPLINA	PRESTAZIONE	COMPENSO RICONOSCIUTO ALL'ASST
Ortopedia e Traumatologia	Prima Visita Ortopedica	€ 105,00
Ortopedia e Traumatologia	Visita Ortopedica di Controllo	€ 70,00
Ortopedia e Traumatologia	Infiltrazione intrarticolare	€ 49,00

ART. 3 - Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dalla Società attraverso la predisposizione di un'ideale rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni

Tale documentazione sarà trasmessa dalla Società, mensilmente, all'UOC Accoglienza – CUP– Monitoraggio Libera Professione dell'ASST, all'indirizzo di posta elettronica: marketinglp@asst-pini-cto.it, al fine dell'emissione della fattura a saldo delle consulenze rese.

ART. 4 - Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dalla Società entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'ASST, tramite idoneo avviso di pagamento "PagoPA".

L'Amministrazione dell'ASST provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, l'ASST si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora la Società non adempia entro il termine sopra indicato, l'ASST si riserva la facoltà di esercitare la risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

ART.5 – Assicurazione

Gli specialisti dipendenti dell'ASST, per quanto concerne l'attività professionale da essi svolta in esecuzione del presente accordo, sono garantiti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'ASST.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave, giudizialmente accertati.

La Società garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale

di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

ART. 6 - Tutela della salute del lavoratore

La Società garantisce il rispetto di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST.

ART. 7 - Trattamento dati

Tutti i dati aziendali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati aziendali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

ART. 8 – Durata

La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31 dicembre 2024. Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata/prorogata solo previo accordo scritto tra le parti.

Non è ammessa l'effettuazione di consulenze/prestazioni al di fuori del periodo di validità del presente accordo. In assenza di formalizzazione di nuovo accordo, qualora venissero effettuate consulenze/prestazioni, non verrà elargito alcun riconoscimento economico ai professionisti interessati. In ogni caso, l'ASST si riserva l'adozione di ogni azione a propria tutela, sia nei confronti della Società che nei confronti del personale interessato.

ART. 9 – Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART. 10 – Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 11 – Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo PEC. E' fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 12 - Clausola Risolutiva

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

La Società si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo dell'ASST, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto all'ASST medesima.

La Società si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST per l'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'ASST e la Società, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra la Società e i professionisti interessati nello svolgimento dell'attività in parola.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché l'adozione da parte dell'ASST di ogni azione a propria tutela.

ART. 13 - Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico della Società. Sono altresì a carico della Società eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative.

Le prestazioni/consulenze oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art.10, comma n. 18, del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a carico della Società, ai sensi dell'art.2, all. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n. 642 e s.m.i..

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 14 - Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

ART.15 - Disposizioni finali

L'ASST e la Società attestano che ogni clausola della presente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime.

La presente convenzione è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Letto, approvato e sottoscritto

Data della firma digitale

Per Da Paura S.r.l.s. – FEM Studio

Il Legale Rappresentante

Sig.ra Sara Compagni

.....

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada

.....

CONVENZIONE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE

TRA

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (di seguito denominata "ASST"), con sede in Milano (MI), piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, ivi domiciliato per la carica;

E

Physioclinic S.r.l. (di seguito denominata "Società"), partita I.V.A. n. 03915160968, con sede legale in Milano (MI), via Fontana n. 18, in persona del suo Legale Rappresentante, sig. Angelo Chiorazzo, ivi domiciliato per la carica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina le condizioni e le modalità di erogazione di consulenze specialistiche nelle disciplina di Medicina Fisica e Riabilitativa, da parte del personale medico a rapporto esclusivo afferente alla UOC Medicina Fisica e Riabilitazione Specialistica dell'ASST, in favore degli utenti che si rivolgono alla Società.

ART. 2 – Compensi e Accessi

Le consulenze specialistiche verranno espletate presso la sede operativa di Milano (MI), via Fontana n. 18, da parte dei Dirigenti Medici autorizzati, il cui nominativo sarà comunicato dall'UOC Affari Generali e Legali dell'ASST unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UOC.

Tale attività non configura un rapporto di lavoro subordinato e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UOC di appartenenza, senza in alcun modo pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività istituzionale della UOC medesima.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un impegno stimato in circa tre accessi settimanali, della durata di tre ore l'uno, su chiamata della Società.

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione la Società si impegna a corrispondere all'ASST un compenso complessivo pari a:

DISCIPLINA	PRESTAZIONE	COMPENSO RICONOSCIUTO ALL'ASST
Fisiatria	Prima Visita Fisiatrica	€ 175,00
Fisiatria	Visita Fisiatrica di Controllo	€ 105,00
Fisiatria	Infiltrazione	€ 105,00
Fisiatria	Infiltrazione ecoguidata	€ 196,00
Fisiatria	Rimozione punti	€ 42,00
Fisiatria	Ecografia	€ 93,00
Fisiatria	Mesoterapia	€ 91,00

ART. 3 - Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dalla Società attraverso la predisposizione di un'idonea rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni

Tale documentazione sarà trasmessa dalla Società, mensilmente, all'UOC Accoglienza – CUP– Monitoraggio Libera Professione dell'ASST, all'indirizzo di posta elettronica: marketinglp@asst-pini-cto.it, al fine dell'emissione della fattura a saldo delle consulenze rese.

ART. 4 - Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dalla Società entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'ASST, tramite idoneo avviso di pagamento "PagoPA".

L'Amministrazione dell'ASST provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, l'ASST si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora la Società non adempia entro il termine sopra indicato, l'ASST si riserva la facoltà di esercitare la risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

ART.5 – Assicurazione

Gli specialisti dipendenti dell'ASST, per quanto concerne l'attività professionale da essi svolta in esecuzione del presente accordo, sono garantiti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'ASST.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave, giudizialmente accertati.

La Società garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

ART. 6 - Tutela della salute del lavoratore

La Società garantisce il rispetto di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST.

ART. 7 - Trattamento dati

Tutti i dati aziendali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati aziendali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

ART. 8 – Durata

La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31.12.2024.

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata/prorogata solo previo accordo scritto tra le parti.

Non è ammessa l'effettuazione di consulenze/prestazioni al di fuori del periodo di validità del presente accordo. In assenza di formalizzazione di nuovo accordo, qualora venissero effettuate consulenze/prestazioni, non verrà elargito alcun riconoscimento economico ai professionisti interessati. In ogni caso, l'ASST si riserva l'adozione di ogni azione a propria tutela, sia nei confronti della Società che nei confronti del personale interessato.

ART. 9 – Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART. 10 – Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 11 – Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo PEC. E' fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 12 - Clausola Risolutiva

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

La Società si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo dell'ASST, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto all'ASST medesima.

La Società si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST per l'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'ASST e la Società, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra la Società e i professionisti interessati nello svolgimento dell'attività in parola.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché l'adozione da parte dell'ASST di ogni azione a propria tutela.

ART. 13 - Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico della Società. Sono altresì a carico della Società eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative.

Le prestazioni/consulenze oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art.10, comma n. 18, del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a carico della Società, ai sensi dell'art.2, all. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n. 642 e s.m.i..

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 14 - Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

ART.15 - Disposizioni finali

L'ASST e la Società attestano che ogni clausola della presente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime.

La presente convenzione è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Letto, approvato e sottoscritto

Data della firma digitale

Per Physioclinic S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Angelo Chiorazzo

.....

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola Lattuada

.....

CONVENZIONE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE

TRA

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (di seguito denominata "ASST"), con sede in Milano (MI), piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, ivi domiciliato per la carica;

E

Odontolife Snc (di seguito denominata "Società"), partita I.V.A. n. 11991620151, con sede legale in Milano (MI), Corso Lodi n. 68, in persona del suo Legale Rappresentante, sig. Fabrizio Aragone, ivi domiciliato per la carica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina le condizioni e le modalità di erogazione di consulenze specialistiche nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, da parte del personale medico a rapporto esclusivo afferente alla UOC I Clinica Ortopedica dell'ASST, in favore degli utenti che si rivolgono alla Società.

ART. 2 – Compensi e Accessi

Le consulenze specialistiche verranno espletate presso la sede operativa di Milano (MI), Corso Lodi n. 68, da parte dei Dirigenti Medici autorizzati, il cui nominativo sarà comunicato dall'UOC Affari Generali e Legali dell'ASST unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UOC.

Tale attività non configura un rapporto di lavoro subordinato e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UOC di appartenenza, senza in alcun modo pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività istituzionale della UOC medesima.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un impegno stimato in circa quattro accessi mensili, della durata di quattro ore, su chiamata della Società.

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione la Società si impegna a corrispondere all'ASST un compenso complessivo pari a:

DISCIPLINA	PRESTAZIONE	COMPENSO RICONOSCIUTO ALL'ASST
Ortopedia e Traumatologia	Visita Ortopedica Specialistica	€ 110,00
Ortopedia e Traumatologia	Infiltrazione	€ 30,00

ART. 3 - Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dalla Società attraverso la predisposizione di un'ideale rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni

Tale documentazione sarà trasmessa dalla Società, mensilmente, all'UOC Accoglienza – CUP– Monitoraggio Libera Professione dell'ASST, all'indirizzo di posta elettronica: marketinglp@asst-pini-cto.it, al fine dell'emissione della fattura a saldo delle consulenze rese.

ART. 4 - Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dalla Società entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'ASST, tramite idoneo avviso di pagamento "PagoPA".

L'Amministrazione dell'ASST provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, l'ASST si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora la Società non adempia entro il termine sopra indicato, l'ASST si riserva la facoltà di esercitare la risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

ART.5 – Assicurazione

Gli specialisti dipendenti dell'ASST, per quanto concerne l'attività professionale da essi svolta in esecuzione del presente accordo, sono garantiti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'ASST.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave, giudizialmente accertati.

La Società garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

ART. 6 - Tutela della salute del lavoratore

La Società garantisce il rispetto di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST.

ART. 7 - Trattamento dati

Tutti i dati aziendali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati aziendali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

ART. 8 – Durata

La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31 dicembre 2024. Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata/prorogata solo previo accordo scritto tra le parti.

Non è ammessa l'effettuazione di consulenze/prestazioni al di fuori del periodo di validità del presente accordo. In assenza di formalizzazione di nuovo accordo, qualora venissero effettuate consulenze/prestazioni, non verrà elargito alcun riconoscimento economico ai professionisti interessati. In ogni caso, l'ASST si riserva l'adozione di ogni azione a propria tutela, sia nei confronti della Società che nei confronti del personale interessato.

ART. 9 – Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART. 10 – Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla

presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 11 – Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo PEC. E' fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 12 - Clausola Risolutiva

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

La Società si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo dell'ASST, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto all'ASST medesima.

La Società si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST per l'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'ASST e la Società, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra la Società e i professionisti interessati nello svolgimento dell'attività in parola.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché l'adozione da parte dell'ASST di ogni azione a propria tutela.

ART. 13 - Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico della Società. Sono altresì a carico della Società eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative.

Le prestazioni/consulenze oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art.10, comma n. 18, del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a carico della Società, ai sensi dell'art.2, all. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n. 642 e s.m.i..

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 14 - Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente

ed esclusivo quello di Milano.

ART.15 - Disposizioni finali

L'ASST e la Società attestano che ogni clausola della presente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime.

La presente convenzione è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Letto, approvato e sottoscritto

Data della firma digitale

Per Odontolife Snc
Il Legale Rappresentante
sig. Fabrizio Aragone

.....

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola Lattuada

.....